

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO 1961

(32^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

Disegni di legge:

« Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole » (1380) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 324, 327
MICHELI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio 327
TARTUFOLI, relatore 325, 327

« Modificazione dell'articolo 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (1478) (D'iniziativa del deputato Bozzi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 318, 324
CREPELLANI, relatore 318, 320, 321, 322
GELMINI 323
MICHELI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio 322, 323, 324
MILILLO 319, 320, 321, 322, 324

RONZA Pag. 321
TARTUFOLI 321, 324
ZANNINI 322

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Battista, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gelmini, Latini, Merloni, Molinari, Montagnani Marelli, Moro, Pennavaria, Roasio, Ronza, Secci, Tartufoli, Turani, Zannini e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Banfi è sostituito dal senatore Milillo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Micheli.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del deputato Bozzi: « Modificazione dell'articolo 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (1478) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: « Modificazione dell'articolo 2, lettera e), dell'articolo 19, lettera a) e dell'articolo 64, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C R E S P E L L A N I , *relatore*. Il disegno di legge proposto dal deputato Bozzi sorse inizialmente come modifica dell'articolo 2, lettera e), e aveva per scopo quello di adeguare il valore dei limiti, entro i quali possono operare gli enti e le società di mutuo soccorso.

È noto che, con il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in sede di regolamentazione delle assicurazioni private, fu disposto che le società di mutuo soccorso, regolate sino al 1921 con la legge 18 aprile 1886, n. 3818, potessero continuare ad aver vita autonoma, purchè la loro attività non superasse i limiti di erogazione di capitale (lire cinquecento) e di rendita vitalizia (lire cento annue).

Furono successivamente portate altre modificazioni a questa legge, ma si dovette attendere fino alla legge 11 aprile 1955, n. 294, per ottenere, con l'ultimo comma dell'articolo 2, un aggiornamento di valori, sia in linea di capitale sia in linea di rendita, rispettivamente nella misura di lire cinquanta-mila e di lire diecimila.

Il proponente ha ritenuto opportuno di provocare un ulteriore adeguamento di valori, per favorire lo sviluppo di questi orga-

nismi mutualistici che, nel clima sociale che si attraversa, possono ancora svolgere una funzione previdenziale rilevante, in attesa che la previdenza e mutualità pubblica copra tutti i settori di attività. Quegli organismi furono infatti i primi ad affermare ed attuare in concreto il principio della mutualità e della previdenza.

« Sino a che l'Italia — scrive il proponente nella relazione premessa al disegno di legge — non sarà giunta ad un traguardo soddisfacente sul cammino della sicurezza sociale, tale da dare la possibilità al cittadino di crearsi con minimo costo un margine di garanzia assistenziale e previdenziale, sino a che l'Istituto nazionale della previdenza sociale non potrà tutelare che qualificate categorie di lavoratori, sino a che le mutue statali o parastatali o di categoria non potranno provvedere che a particolari settori di interessati, sino a che una massa di cittadini italiani, che si aggira circa sui tredici milioni, non potrà accedere ad alcuna forma assistenziale o previdenziale pubblica e non avrà quindi che la via delle società di assicurazioni per risolvere il pur assillante problema della garanzia, anche minima, contro l'evento morte, vecchiaia, malattia, infortunio, eccetera le società di mutuo soccorso, se appena appena sostenute e facilitate nel loro cammino, rappresentano e rappresenteranno una valida forma di integrazione della previdenza e mutualità pubblica nonchè della garanzia assicurativa privata ».

Tali considerazioni appaiono giustificate e possono essere accolte — come ha fatto la XII Commissione permanente della Camera dei deputati — a motivazione del disegno di legge.

I valori di lire cinquantamila in capitale e di lire diecimila in rendita fissati dalla legge 11 aprile 1955, n. 294, e integralmente recepiti alla lettera e) dell'articolo 2 del testo unico sulle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, erano stati portati dal proponente rispettivamente a lire centocinquanta-mila e centomila annue.

La X Commissione della Camera dei deputati, considerando l'esiguità dei valori, per cui una rendita annuale di centomila lire equi-

vale a poco più di ottomila lire mensili, ha unificato le due cifre nell'unica misura di lire centocinquantamila.

Pertanto, l'articolo 1 è sottoposto a noi nella seguente formulazione:

« La lettera e) dell'articolo 2 del testo unico della legge sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituita dalla seguente:

” e) agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitali o di rendite annue non superiori a lire centocinquantamila ” ».

Esigenze di coordinamento hanno suggerito alla Commissione della Camera dei deputati la modifica del secondo comma dell'articolo 64 del testo unico citato, dove si attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sottraendola al Ministero dell'industria cui spetta la vigilanza su tutti gli altri enti assicurativi, la vigilanza sugli enti di previdenza per i lavoratori e sulle società di mutuo soccorso, per i quali organismi si è dovuto fare riferimento al limite di lire centocinquantamila stabilito con l'articolo 1 del disegno di legge.

Tale modifica è strettamente conseguenziale alla modifica della lettera e) dell'articolo 2 del citato testo unico per cui non può non essere accolta.

Risolvendosi il disegno di legge in esame in una sia pur limitata modifica del testo unico n. 449, sull'esercizio delle assicurazioni private, la XII Commissione della Camera dei deputati ne ha tratto motivo per proporre ed approvare un'altra modifica alla lettera a) dell'articolo 19 del testo unico.

L'articolo 19, avente per titolo « Condizioni per l'autorizzazione all'esercizio di imprese estere », recita:

« Le imprese estere di assicurazione sulla vita per ottenere l'autorizzazione ad esercitare tale ramo, oltre adempiere a quanto è prescritto dall'articolo 18 debbono:

a) nominare, con le forme prescritte dall'articolo 2506 del Codice civile, un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia cittadino italiano e domiciliato in Italia, riconoscendogli espressamente la fa-

coltà di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nella Repubblica, di compiere le operazioni necessarie per la costituzione e il vincolo dei depositi cauzionali prescritti dal presente testo unico ».

La modifica introdotta dalla Camera tende ad eliminare la qualità di « cittadino italiano » richiesta per il riconoscimento del rappresentante generale delle imprese estere di assicurazione sulla vita che intendono esercitare la loro attività nel territorio della Repubblica.

In realtà, ciò che interessa è che il rappresentante sia munito dei poteri elencati nell'articolo 19, mentre la richiesta della qualità di « cittadino italiano » comporta una eccessiva limitazione, tenuto presente che essa non è necessaria, per stare in giudizio e per fare assumere sotto il regolamento della legge italiana i rapporti giuridici che scaturiscono dall'attività svolta nella Repubblica dalle imprese estere di assicurazioni sulla vita.

Per effetto di tale modifica, alla lettera a) dell'articolo 19 del testo unico le parole « un rappresentante generale sul territorio della Repubblica che sia cittadino italiano e domiciliato in Italia » sono sostituite dalle parole « un rappresentante generale nel territorio della Repubblica che sia domiciliato in Italia ».

Questa l'essenza del provvedimento in esame, che mi appare socialmente giustificato e giuridicamente accettabile, e che propongo all'approvazione da parte della Commissione.

M I L I L L O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame solleva un problema di grande attualità: il problema delle mutue, delle società di mutuo soccorso.

Quale sia la storia di queste società non ho bisogno di illustrare, poichè esse costituiscono veramente una delle glorie italiane. Il fiorire delle società di mutuo soccorso, avvenuto a cavallo tra il secolo scorso ed il presente, costituisce uno degli elementi che maggiormente hanno favorito lo sviluppo della legislatura sociale e, in linea generale, lo sviluppo dei principi della solidarietà sociale.

Queste società di mutuo soccorso sono ancora oggi regolate, in gran parte, da una legge che risale al 1886, che penso sia giunto il momento di rielaborare radicalmente.

C R E S P E L L A N I, *relatore*. A tale riguardo faccio presente che è stato già presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Vigorelli.

M I L I L L O. Analoga iniziativa ho assunto io stesso; ma nessuno dei due provvedimenti è stato ancora preso in esame.

Le società di mutuo soccorso, per la loro attività assicuratrice, hanno sempre ottenuto un minimo di considerazione da parte dello Stato, non potendo essere assimilate alle imprese assicuratrici vere e proprie; e qui è opportuno ricordare i limiti cui si riferiva il relatore, sempre minimi: cominciarono con una rendita di cinquanta lire; poi passarono a mille lire di rendita e cinquecento di capitale, e da ultimo a diecimila lire di rendita e cinquantamila di capitale.

L'onorevole Bozzi propone ora di elevare ancora questa rendita, ma il problema di fondo non è questo. Qui si tratta infatti di vedere se le mutue assicurative, per la limitata attività che svolgono, debbano ancora essere considerate, sia pure con alcune facilitazioni relative al limite delle erogazioni, come degli enti che meritano una disciplina speciale a se stante, o se debbano essere assimilate alle imprese assicuratrici.

La risposta a questa domanda non può essere che ovvia, ed in certo senso non è mai stata data dalla legislazione passata. Oggi però essa viene data dalla Costituzione, la quale attribuisce una posizione speciale a tutte le società di mutuo soccorso che non hanno movente di lucro e che hanno spirito mutualistico. Ora, queste sono società animate soltanto da spirito mutualistico: esula in modo assoluto dai loro scopi sociali e dalla loro pratica attività qualsiasi obiettivo di lucro, o di speculazione. Invece sappiamo che le società assicuratrici, grandi o piccole che siano, le quali svolgono attività di assicurazione nei confronti di chiunque, sono fondate proprio sul profitto.

Stando così le cose, è evidente che dobbiamo fare un passo avanti, e il passo avanti

non può consistere se non nel precisare che non soltanto le mutue che erogano delle prestazioni non superiori a quelle cifre contenute nel disegno di legge, ma tutte le mutue che non hanno scopo di lucro, e che hanno soltanto scopo di solidarietà interna tra i soci, debbono essere escluse dalla disciplina legislativa che regola invece le imprese assicuratrici vere e proprie.

Questo è il punto chiave del disegno di legge, che corrisponde ad una realtà economica e sociale. Nel momento in cui la legislazione sociale e previdenziale si volge sempre più a larghe categorie di cittadini, dobbiamo pur domandarci se le mutue volontarie hanno ancora diritto di vita, e se hanno ancora posto nella legislazione italiana. In caso di risposta affermativa, la legislazione se ne deve occupare. Che esse abbiano ancora posto nella legislazione, mi appare dimostrato dal fatto che, malgrado la estensione attuale della legislazione previdenziale, vi sono circa tredici milioni di cittadini italiani i quali non fruiscono di alcuna forma di previdenza. Ma esse trovano posto soprattutto perchè anche le categorie che fruiscono di previdenza si trovano davanti a lacune di ogni sorta, sia per la entità delle pensioni che per la estensione delle prestazioni. È chiaro dunque che, fino a quando non vi sarà un sistema organico, completo, di sicurezza sociale, in cui ogni cittadino trovi la possibilità di essere garantito in caso di malattia, infortuni o vecchiaia, fino a quel momento dicevo, le mutue avranno sempre una grande funzione. Ed è, tra l'altro, notate bene, una funzione che non chiede nulla ai pubblici poteri: nè contributi nè favori di sorta. Non si può non favorire lo sviluppo di queste associazioni che, mal appoggiate sinora nel loro cammino, attraversano ora una fase di stasi. Esse conducono oggi infatti una vita grama, e nessuno pensa più a fondarne di nuove, perchè non hanno neppure un minimo di ambiente favorevole nella legislazione.

Propongo pertanto di emendare l'articolo 1, sostituendo alle parole « agli enti e società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento », le altre « alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 ». In tal modo verrebbe estesa la esclusione dalla disciplina specifica che ri-

guarda le imprese di assicurazione private a tutte le società di mutuo soccorso e non solo a quelle che limitano le proprie prestazioni. Questa proposta riteniamo che risponda pienamente ad esigenze obiettive che non possiamo non considerare, perchè dobbiamo preoccuparci che le lacune siano colmate con quella iniziativa privata alla quale facciamo sovente appello ed alla quale tutti crediamo. Ma perchè l'iniziativa privata trovi le condizioni per svilupparsi, dobbiamo favorirla; e quanto io propongo è il meno che si possa fare. Chiediamo, in sostanza, che sia netta e precisa la linea di demarcazione che distingue le mutue che non hanno scopo di lucro da quello che, invece, lo hanno.

R O N Z A . Ricordo che, quando si discusse la legge che riordinava tutta la situazione delle assicurazioni, a proposito del problema della cittadinanza italiana da richiedersi al rappresentante generale di una impresa straniera, venne da qualcuno fatto presente che era necessario che fosse cittadino italiano, anche in relazione a tante norme in materia di assicurazione privata. In tale occasione venne anche proposto che il rappresentante generale potesse essere cittadino straniero, purchè domiciliato in Italia. Non comprendo come ora sia stata, alla Camera dei deputati, introdotta questa norma, anche perchè mi pare che non vi sia reciprocità con gli altri Paesi, neppure con i sei Paesi del Mercato comune.

C R E S P E L L A N I , *relatore*. Non sono al corrente dei lavori che precedettero la approvazione del testo unico entrato in vigore nel 1955, ma ritengo che allora quella clausola venisse posta per una maggior garanzia di attaccamento agli interessi dell'Italia; mi pare anche che ragioni giuridiche esigessero la qualifica di cittadino italiano. Quello che interessa è infatti che la legge possa applicarsi a quelle persone, anche se straniere, purchè domiciliate in Italia.

Inoltre, da notizie assunte, mi risulta che, almeno per la maggior parte dei casi, tale condizione non sia richiesta dagli Stati stranieri. Questa fu appunto la ragione che indusse la Commissione competente della Camera ad introdurre la modifica all'articolo 2.

R O N Z A . A me pare che quella norma sia stata introdotta senza valido motivo.

C R E S P E L L A N I , *relatore*. Quanto all'emendamento proposto dal senatore Milillo, ritengo che esso tenda ad introdurre, in un provvedimento dalla portata molto modesta, e che ha soltanto lo scopo di adeguare determinati valori alla vita moderna senza pregiudicare il riordinamento di tutta la materia, una questione di fondo che richiederebbe l'esame approfondito della legge fondamentale in vigore, anche se essa è antiquata. Si dovrebbe allora ampliare il contenuto del provvedimento in esame, trascendendo i limiti entro i quali il proponente lo aveva concepito.

Nel caso che il senatore Milillo insistesse nel suo emendamento, sarebbe allora opportuno sospendere l'esame del disegno di legge, per crearne un altro, il che è inutile in quanto la materia è già stata oggetto di una iniziativa governativa. Ma se così facessimo, nel frattempo, rinvierebbe a tempo indeterminato la possibilità di andare incontro alle necessità delle mutue, e contribuiremmo ad impedirne il progredire, ciò che mi pare inopportuno. Quanto ha detto il senatore Milillo, che questi organismi debbono essere favoriti, è vero, ma è anche vero che occorre studiare attentamente le possibilità di controllo, per evitare che, sotto forma di associazioni di mutuo soccorso, si nascondano imprese a scopo di lucro.

M I L I L L O . Ma esistono già i controlli eseguiti dal Ministero dell'industria.

C R E S P E L L A N I , *relatore*. Mi dichiaro nettamente contrario all'emendamento proposto, pur non escludendo che il suo contenuto possa essere presentato sotto forma di ordine del giorno, che impegni il Governo a prendere in esame entro il più breve termine possibile la questione in tutti i suoi aspetti.

T A R T U F O L I . Mi pare che, ferma restando la tesi avanzata dal senatore Milillo, che è basata su motivi validi e merita di essere presa in seria considerazione, le osservazioni del relatore siano pure valide e pertinenti.

In sostanza, due strade ci si offrono: o rinviare il seguito della discussione per aver modo di approfondire tutti gli aspetti del problema, e non soltanto quelli accennati dal senatore Milillo, bensì tutto quanto dovrà essere inserito nel provvedimento in esame per aggiornare la legge; oppure accettare la proposta del relatore di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno in cui sia affermata la speranza che al più presto venga sottoposto all'esame del Parlamento il progetto che riordinerà tutta la materia.

In via subordinata, penso che si potrebbe anche nominare una Sottocommissione, affidandole il compito di approfondire tutti gli aspetti del problema.

Z A N N I N I . Condivido in parte le affermazioni del senatore Milillo a proposito delle benemerienze delle società di mutuo soccorso che, sorte alla fine del secolo scorso ed all'inizio del presente, per iniziativa di varie correnti o ideologie politiche — non ultima quella cui ho l'onore di aderire — hanno avuto il grande merito di indurre lo Stato a prendere in considerazione il problema.

Osservo che nell'articolo 3 è detto, tra l'altro, che « la vigilanza è devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ». Poiché dunque viene anche chiamato in causa il Ministero del lavoro, il rinvio del seguito della discussione sarebbe opportuno anche per aver modo di sentire il parere anche di quel Dicastero.

In sostanza, quindi, propongo di discutere il testo al nostro esame, impegnando con un ordine del giorno il Governo a rivedere la materia; ed in via subordinata, di rinviare il seguito della discussione in attesa del parere del Ministero del lavoro.

C R E S P E L L A N I , *relatore*. Il richiamo contenuto nell'articolo 3 è dovuto soltanto a ragioni di coordinamento.

M I L I L L O . Forse mi sono espresso male. L'orientamento che noi proponiamo di assumere non pregiudica affatto la revisione della vecchia legge risalente al 1886.

Qui si tratta soltanto di un aspetto particolare che rimane al di fuori di quella materia, e che consiste nel vedere se le società di

mutuo soccorso debbano essere assoggettate, non ai soli fini del controllo e delle formalità giuridiche, ma a tutti gli altri fini, alla stessa disciplina che regola le imprese assicuratrici. Questo è il punto.

Si tratta dunque di vedere se, ferma restando l'esigenza di modificare e rielaborare la vecchia legge, vi siano intanto motivi validi per procrastinare un provvedimento specifico col quale si stabilisca che non si tratta di società assicuratrici e che quindi debbono essere assoggettate a disciplina diversa.

La legge del 1886 contiene aspetti fondamentali giuridici: le formalità, le modalità, la costituzione, la presentazione in Tribunale, l'intervento del Prefetto. Si tratta di aspetti esterni, che rimarrebbero impregiudicati in tutti i casi.

Credo che al momento non vi siano motivi per ritardare una distinzione legislativa, tanto più che ritengo illusoria la formula contenuta nell'articolo 1. Noi sappiamo quanto poco siano centocinquantamila lire annue: è una somma di cui nessuno si avvantaggia realmente.

In queste condizioni, un provvedimento limitato a quelle cifre diviene veramente inutile. Cerchiamo dunque di compiere opera impegnativa e seria; questa opera non può essere che quella di precisare che tutte le mutue che non hanno scopo di lucro debbono restare fuori dalla disciplina che regola le imprese assicuratrici.

Ad ogni modo, se la Commissione ritiene utile un breve rinvio del seguito della discussione, non mi oppongo.

M I C H E L I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ringrazio anzitutto il relatore per l'ampia esposizione fatta, sia per quanto riguarda il ricordo dei precedenti storici, sia per quanto riguarda la illustrazione della discussione che si è svolta alla Camera dei deputati.

Non starò ora a ripetere quanto ha già detto il relatore. Vorrei soltanto richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che ci troviamo di fronte ad un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati, tendente a modificare alcuni articoli del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private. Si tratta di elevare quote già stabilite attraverso diversi provvedimenti.

Il proponente deputato Bozzi, anche nella sua esposizione fatta presso la Camera dei deputati, si è richiamato alla necessità di elevare ulteriormente le proposte che sono state dallo stesso proponente avanzate nel disegno di legge che poi è stato approvato dalla Camera dei deputati.

Il Governo in quella sede accettò l'emendamento e poi, in definitiva, ha elevato la cifra a 150 mila lire unificando allo stesso livello sia le rendite che i capitali.

Naturalmente per arrivare a questa conclusione fu necessario in quella sede consultare anche gli uffici dell'Ispettorato delle assicurazioni per vedere se questo ulteriore aumento avrebbe in certo qual modo pregiudicato l'andamento generale della materia.

Avutene assicurazioni, la proposta fu accettata con la promessa da parte dei presenti di ritirare tutti gli altri emendamenti avanzati.

In questa sede la discussione si è venuta allargando ed è stata avanzata una proposta tale, per cui se dovessimo prenderla in esame in questo momento, dovremmo, quanto meno, rinviare la discussione per sentire il parere del Ministro del lavoro che è attivamente interessato alla materia.

Ritengo, tuttavia, che data l'attesa che si è venuta determinando in queste piccole società di mutuo soccorso che già da tempo attendono l'approvazione del presente disegno di legge, sia opportuno approvare il testo così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, salvo, poi, a proporre, attraverso un ordine del giorno, che il Governo esamini a fondo tutta la materia mettendola allo studio con una certa urgenza.

Per quanto riguarda la modifica contenuta nell'articolo 2 del presente disegno di legge, la Camera dei deputati ha ritenuto che il rappresentante generale nel territorio della Repubblica debba essere un domiciliato in Italia e non anche un cittadino italiano, questo per adeguarci alle legislazioni degli altri Paesi e per venire incontro ad una esigenza più volte manifestata dai nostri rappresentanti in sede di O.E.C.E. Tale emendamento ha evitato la presentazione da parte del Governo di un disegno di legge inteso a regolare detta materia.

Rivolgo calda preghiera alla Commissione perchè approvi il presente disegno di legge soprattutto in considerazione di quel carattere di urgenza che esso riveste.

Circa l'importanza di queste società di mutuo soccorso e la loro situazione veramente precaria, mi associo alle considerazioni fatte; ritengo, però, che questa iniziativa possa servire perlomeno a ridare un certo tono, un certo impulso alla loro attività.

Il Governo tiene conto delle osservazioni qui esposte e in particolare di quelle del senatore Milillo, il quale ha esaminato il problema di fondo e delle società di mutuo soccorso e degli enti, e dichiara che si farà parte diligente allo scopo di esaminare le proposte di legge che in questo campo sono state presentate al Senato e alla Camera dei deputati e, di intesa con il Ministero del lavoro, di esaminare le eventuali iniziative che possono essere prese per cercare di venire incontro alle istanze e ai desideri espressi in questa sede.

G E L M I N I . Le ragioni che sono state esposte non ci convincono; inoltre, l'urgenza del provvedimento può essere considerata, ma sempre in relazione alla bontà del provvedimento stesso.

Il presente disegno di legge non risolve il problema. Sono state espresse varie opinioni in merito alle mutue, alla loro condizione e alla loro attività, opinioni che in parte condividiamo; si tratta, quindi, di giungere ad una decisione.

Da parte nostra insistiamo nell'emendamento che abbiamo presentato e siamo favorevoli anche ad un rinvio della discussione per un maggiore approfondimento della materia; ma se i colleghi della maggioranza dovessero insistere per un'approvazione immediata della proposta nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, saremmo costretti a chiedere la rimessione del disegno di legge in Aula.

M I C H E L I , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il presente disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità!

G E L M I N I . Onorevole Sottosegretario, questo non vorrebbe certo significare un im-

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

32ª SEDUTA (5 luglio 1961)

pegno per noi, se consideriamo che la proposta non soddisfa quelle esigenze per le quali è stata presentata!

Le Camere in Italia sono due ed ognuna si regola come crede. Del resto non ci sarebbe alcuna necessità di fare una doppia discussione se una proposta approvata da un ramo del Parlamento dovesse necessariamente essere approvata dall'altro ramo.

Lei ha suggerito di approvare il presente disegno di legge per il carattere di urgenza che esso riveste, ma questa urgenza è stata avvertita anche da noi che abbiamo presentato varie proposte in tal senso a questo e all'altro ramo del Parlamento.

Lei ha detto, inoltre, che c'è un disegno di legge del Governo che dovrebbe affrontare l'intera materia. Noi siamo di questa opinione: andiamo avanti con tutta l'urgenza possibile, ma facciamo un provvedimento che risolva il problema.

Onorevole Sottosegretario, cosa significa no 150 mila lire? Nulla. Aumentiamo una quota che era addirittura ridicola, ma non ne raggiungiamo un'altra che possa essere assunta come risolutiva del problema delle mutue.

Da parte nostra, quindi, restiamo fermi nelle proposte fatte, e se la maggioranza vorrà respingere l'emendamento ed arrivare ad una immediata approvazione del disegno di legge, presenteremo una proposta di passaggio in Aula.

TARTUFOLI. Insisto nella mia proposta di dar vita ad una Sottocommissione che dovrebbe servire anche per quei contatti di carattere istruttorio da prendere con il Ministero del lavoro, per fornirci nel più breve tempo possibile notizie e ragguagli intorno a quei problemi più vasti che possono essere immediatamente sottoposti in sede di esame del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Sul merito del presente disegno di legge sembra che vi sia una unanimità di consensi; senonchè, da parte dell'opposizione si vorrebbe arrivare ad inserire un emendamento al fine di estendere i benefici della presente proposta di legge ad un più vasto numero di enti e società di mutuo soccorso.

Il senatore Tartufole ha proposto la nomina di una Sottocommissione che prenda contatti con il Ministero del lavoro per farci conoscere i problemi più vasti che possono effettivamente essere sottoposti in sede di esame del presente provvedimento o che debbono essere rinviati.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Nominiamo una Sottocommissione che accerti presso il Ministero del lavoro se in pratica un emendamento del tipo presentato dal senatore Milillo, possa trovare accoglimento in questa proposta di legge.

MILILLO. La Sottocommissione non può avere di questi limiti!

PRESIDENTE Metto ai voti la proposta, come è stata enunciata dal senatore Tartufole, di dar vita, cioè, ad una Sottocommissione che provveda nel più breve tempo possibile a prendere contatti con il Ministero del lavoro in merito all'emendamento proposto al presente disegno di legge.

(È approvata)

Chiamo a far parte della Sottocommissione, se non si fanno osservazioni, il senatore Crespellani (che, in qualità di relatore sul disegno di legge, ne sarà il Presidente) nonchè i senatori Gelmini, Latini, Milillo e Moro.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole » (1380)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, con-

vertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si applicano nei casi in istallazione e di esercizio dei depositi di gas liquefatti del petrolio in bombole, aventi capacità di accumulo non superiore a Kg. 300 di prodotto.

La installazione e l'esercizio dei depositi di cui al comma precedente sono subordinati al rilascio del certificato di prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco competente per territorio.

T A R T U F O L I, *relatore*. Onorevoli colleghi. Ritengo anzitutto opportuno riepilogare brevemente il problema, a cui il disegno di legge in esame si riferisce, nella sua natura sostanziale, procedendo anche ad osservazioni e riferimenti come segue:

1) Ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sono esenti dall'obbligo della concessione interministeriale i depositi di olii minerali, carburanti combustibili o lubrificanti per usi privati, agricoli e industriali, aventi capacità di accumulo non superiore a mc. 25 di prodotto.

Pure esenti da detto obbligo, in relazione a quanto successivamente disposto con l'articolo 2 del regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, sono i depositi di olii minerali, carburanti combustibili o lubrificanti per usi commerciali, aventi capacità di accumulo non superiore ai mc. 10 di prodotto.

2) Per quanto concerne le suddette esenzioni, occorre ricordare che il Ministero dell'industria e commercio - Ufficio petroli - venne successivamente nella determinazione di subordinare la installazione e l'esercizio dei depositi di cui è cenno più sopra, al solo certificato di prevenzione incendi rilasciato dai competenti Comandi dei vigili del fuoco.

Difatti con propria circolare n. 258 dell'8 maggio 1951, indirizzata ai Prefetti detto Ministero precisava, fra l'altro, che:

« Poichè però detti impianti, per quanto di modesta capacità presentano una certa pericolosità nei riguardi della sicurezza pubblica, si pregano le loro signorie di voler esaminare la possibilità di disciplinare tali impianti, che non rientrino nelle zone del dema-

nio dello Stato, con apposite autorizzazioni prefettizie, previ accertamenti che i depositi stessi rispondano alle vigenti norme di sicurezza previste dal decreto 31 luglio 1934 e successive modifiche emanate dal Ministero dell'interno ».

Con altra circolare n. 306 del 3 luglio 1953, ancora indirizzata ai Prefetti, il predetto Dicastero precisava inoltre, che:

« Considerato tuttavia che i depositi sottoposti alla concessione ministeriale dalle menzionate disposizioni, per quanto di modesta entità, presentano una certa pericolosità nei riguardi della sicurezza pubblica, questo Ministero, con circolare n. 258 prot. 708288.5 dell'8 maggio 1951 invitò le signorie loro ad esaminare la possibilità di disciplinare la installazione di tali impianti mediante apposite autorizzazioni prefettizie dietro l'accertamento dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti.

Da più parti è stato, tuttavia, fatto presente che la procedura sopra delineata comporta l'espletamento di lunghe e costose pratiche e dà luogo alla adozione di criteri difformi, da provincia a provincia, nel rilascio delle autorizzazioni.

Non essendo, inoltre, le autorizzazioni stesse previste da alcuna specifica disposizione di legge, è stata anche sollevata la questione della legittimità della competenza prefettizia in materia.

Allo scopo di ovviare alle difficoltà segnalate, questo Ministero, compiuto un riesame della questione e udito il parere delle altre Amministrazioni interessate, ritiene che le ragioni di sicurezza pubblica, per le quali fu suggerita l'adozione della ricordata procedura, possano essere ugualmente soddisfatte, subordinando la installazione degli impianti di cui trattasi, al rilascio del solo certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco.

Il Ministero dell'interno, cui la presente è indirizzata per conoscenza, è pregato di voler impartire al riguardo opportune disposizioni ai predetti Comandi allo scopo soprattutto di assicurare l'osservanza dell'obbligo, da parte dei privati interessati, di richiedere il certificato di prevenzione incendi ».

3) Come fa cenno la relazione che accompagna il disegno di legge in esame, quando

vennero esaminate le disposizioni relative alla lavorazione, al deposito e alla distribuzione degli olii minerali e dei carburanti — ossia nel 1933 e negli anni immediatamente successivi — i gas di petrolio liquefatti non furono tenuti presenti dal legislatore, in quanto il loro impiego era quasi del tutto sconosciuto. Si può dire che i gas petroliferi liquefatti iniziarono ad essere considerati come combustibili nel 1938 e che da tale data il loro impiego ha avuto uno sviluppo sempre crescente. Basti considerare che negli ultimi dieci anni, ossia dal 1950 al 1960, i consumi di detto combustibile sono saliti da tonn. 35.000 a tonn. 700.000 circa.

4) Per quanto concerne, nel caso specifico, i depositi di gas petroliferi liquefatti va menzionato l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 con il quale, nell'ambito del decentramento amministrativo delle funzioni del Ministero dell'industria, viene demandato il rilascio della concessione per l'impianto e l'esercizio dei depositi medesimi alla competenza del Prefetto della Provincia quando « trattasi di gas di petrolio liquefatti e la capacità di accumulo non sia superiore a kg. 5.000 », disposizione questa che viene confermata nell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, appositamente emanata per disciplinare le attività connesse con l'imbottigliamento e l'impiego di questi gas.

5) Dato che la legge 21 marzo 1958, n. 327, fa riferimento, nell'ultimo comma dell'articolo 2 agli obblighi che, per quanto si riferisce alle domande di concessione, sono previsti nel regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 174, e nel relativo regolamento di esecuzione, parrebbe possibile considerare applicabili anche ai gas petroliferi liquefatti le esenzioni concesse per gli olii minerali.

Tuttavia — come osserva la relazione che accompagna il disegno di legge in esame — dato che i gas petroliferi liquefatti possono considerarsi ancor più pericolosi della benzina, già considerata il più pericoloso fra tutti i derivati del petrolio, i limiti di esenzione concessi per i depositi di olii minerali, carburanti combustibili o lubrificanti, « risulterebbero eccessivamente elevati » se applicati ai depositi di gas petroliferi liquefatti.

6) È da ricordare che, successivamente alla emanazione della legge 21 marzo 1958, proprio al fine di chiarire alcune perplessità sorte in sede di applicazione della legge stessa, il Ministero dell'industria e del commercio — Ufficio petroli — con propria circolare n. 388 dell'11 agosto 1958, precisava che sono sottratte dall'obbligo di richiedere la concessione prefettizia le « rivendite » di gas petroliferi liquefatti secondo la classificazione e nei limiti per le stesse prefissati dall'articolo 43 (e non 34 come è scritto nella relazione) delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno con propria circolare n. 74 del 20 settembre 1956.

7) Con il disegno di legge in esame verrebbe aumentato il limite di esenzione dall'obbligo della concessione prefettizia talchè — come è precisato nella relazione — sarebbero esenti da detto obbligo, oltre ben inteso alle suddette « rivendite », i piccoli depositi di terza categoria di cui all'articolo 30 delle ricordate norme di sicurezza.

8) Pur non sottovalutando l'importanza che riveste l'agevolezza, qualora venisse approvato il disegno di legge in questione, se si tiene conto che lo stesso Ministero della industria e commercio (stralcio circolare n. 306 del 3 luglio 1953 di cui al punto 2 della presente relazione) ha riconosciuto che la procedura delle domande di concessione « comporta l'espletamento di lunghe e costose pratiche », ci si chiede se il limite di esenzione previsto non potrebbe essere aumentato fino a kg. 1.000, comprendendosi così, oltre alle « rivendite » e ai depositi di terza categoria, anche i depositi di seconda categoria.

A tal riguardo sembra opportuno porre in rilievo che per la costruzione e l'esercizio dei depositi di seconda e di terza categoria valgono, per la quasi totalità, le stesse norme di sicurezza. Vi è inoltre da osservare che, estendendo l'agevolezza di cui trattasi anche ai depositi di seconda categoria, il limite massimo di esenzione verrebbe pertanto da mc. 0,6 circa a mc. 2 circa, misura questa ancora ben lontana dai mc. 10 e dai mc. 25 previsti, quale limite massimo di esenzione per i depositi di olii minerali ecc.

Questo l'aspetto tecnico della questione dal punto di vista della sicurezza che sarebbe

sufficientemente tutelata anche se il limite di esenzione venisse portato a kg. 1.000 (depositi di seconda categoria) subordinandosi lo impianto e l'esercizio di detti depositi sempre al rilascio del certificato di prevenzione incendi del Comando dei vigili del fuoco competente per territorio.

Rimane da considerare il fattore economico. In parte vi abbiamo già accennato sottolineando l'enorme vantaggio che ne deriverebbe alle Aziende ed ai privati per un considerevole risparmio di tempo e di denaro.

Si può aggiungere che, come a suo tempo si è ritenuto opportuno eliminare, per determinate categorie di depositi di olii minerali, combustibili, carburanti eccetera, la complessa istruttoria delle pratiche relative alla concessione prefettizia, evitando così il pagamento delle tasse conseguenti — istruttoria che prevede, fra l'altro, la richiesta di un parere alle Camere di commercio ed agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — così parrebbe possibile eliminare tale istruttoria anche per i depositi di gas petroliferi liquefatti con capacità di accumulo di gas non superiore ai kg. 1.000, in quanto sembra non esservi alcuna differenza, dal punto di vista economico, fra i prodotti immagazzinati nell'un tipo di depositi e quelli immagazzinati nell'altro.

Ho preso dei contatti anche con gli Uffici legali e dato che è sembrato eccessivo aumentare il limite previsto a 1.000 kg., le categorie si riterrebbero soddisfatte anche se fosse aumentato a soli 600 kg.

Ritengo, pertanto, che il disegno di legge possa essere approvato con la modifica proposta.

M I C H E L I, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'ampia e dettagliata relazione del senatore Tartufoli mi consente di essere brevissimo, e poichè il relatore mi ha chiamato in causa citando un colloquio avuto con me a proposito del disegno di legge in esame, debbo subito dichia-

rare che il Ministero dell'industria non si oppone alla richiesta di modificare la cifra di « 300 » in « 600 »; aggiungo, però, che vi sono serie opposizioni da parte del Ministero dell'interno, col quale le misure sono state concordate. Del resto, la misura di trecento chilogrammi è stata calcolata tenendo conto dei piccoli depositi: infatti quelli di terza categoria vengono praticamente soddisfatti e verrebbero esclusi solo i depositi-serbatoio.

Posso assumere la responsabilità di far presente al Ministero dell'interno le necessità di ordine pratico e tecnico che ha messo in evidenza lo stesso relatore, ricordando che lo stesso Ministero dell'industria, quando ha operato il decentramento, ha riscontrato una certa lentezza nella funzionalità di questo settore.

Dato quanto sopra, invito il relatore a limitare a cinquecento chili il suo emendamento; in tal caso posso accettarlo, assumendo l'impegno di far acconsentire il Ministero dell'interno.

T A R T U F O L I, *relatore*. Concordo con il Sottosegretario, e propongo pertanto di emendare la cifra « 300 » in « 500 ».

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Tartufoli, ed accettato dal Governo, tendente a sostituire la cifra « 300 » con l'altra « 500 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari